

Diritti del coniuge divorziato e TFR: Cassazione

written by Redazione | 03/02/2022



Divorzio e modalità di calcolo del TFR spettante all'ex coniuge; l'ipotesi dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L'art. 12 bis della legge 898/1970 in tema di scioglimento del matrimonio, prevede la nascita per il coniuge divorziato di un diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, qualora non sia passato a nuove nozze e qualora sia titolare dell'assegno post matrimoniale. Tale diritto, che ha natura assistenziale, viene quantificato nel 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ciò sulla base della considerazione in relazione alla quale, secondo l'ordinamento, ciascun coniuge contribuisce col suo aiuto ai guadagni esterni dell'altro, tra i quali dunque è da ricomprendere il TFR che è considerato una retribuzione differita.

La fattispecie ha dato luogo sia in sede giurisprudenziale che dottrinale a contrasti interpretativi.

Diritto al TFR dell'ex coniuge divorziato

La quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.

Cassazione Civ., Sezione VI, 29 ottobre 2013, n. 24421

Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto. (CED, Cassazione, 2012).

Cassazione Civ., Sezione 1, 31 gennaio 2012, n. 1348

L'espressione, contenuta nell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. Infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza

dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.

Cassazione Civ., Sezione 1, 6 giugno 2011, n. 12175

La quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24421

In tema di divorzio la formula usata dal Legislatore nell'art. 12 bis, aggiunto alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per attribuire al coniuge il diritto a una percentuale dell'indennità di fine rapporto, è analoga a quella usata dal precedente art. 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero a una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, ovvero «all'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale» (art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263); ne discende, da ragioni d'ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell'ambito del medesimo testo legislativo e senza alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verificano le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 citato.

Cassazione civ., Sez. I, 1° agosto 2008, n. 21002

Modalità di calcolo del TFR

Il TFR, in forza di legge (in particolare L. n. 297 del 1982), ha assunto la natura di retribuzione accantonata o differita (tra le altre, Cass. N. 783 del 2006); l'art. 2120, c. 6, c.c. ammette il lavoratore a richiedere in costanza di rapporto, anticipazioni

sul TFR già maturato, confermando così la piena disponibilità su parti del trattamento, con l'acquisizione delle somme percepite al suo matrimonio. Pertanto, nell'applicazione dell'art. 12-bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005). L'art. 12-bis L. Divorzio, alla luce di quanto osservato, non può che interpretarsi nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di TFR, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio. Ciò vuol dire che la quota spettante all'ex coniuge deve essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all'avente diritto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere all'ex partner una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale.

Cassazione Civ., Sezione VI, 29 ottobre 2013, n. 24421

Ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art.16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, 31 gennaio 2012, n. 1348

La disposizione dell'art. 12 bis legge 1° dicembre 1970, n. 898 – che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge – individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella dell'effettiva convivenza, valorizzando il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento a un dato giuridicamente certo e irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che a uno incerto e precario

come la cessazione della convivenza. (Fam. e dir., 2004).

Cassazione civ., Sez. I, 25 giugno 2003, n. 10075

Anticipazione del TFR

In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, a ottenere - salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge «all'atto della cessazione del rapporto di lavoro» (art. 12 bis legge n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 16 legge n. 74 del 1987) diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio; né quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro a eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del comma 2 dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata - pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze), il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, comma 2, c.c.), al mantenimento e agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, comma 6, c.c.), all'assegno di divorzio e al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8 comma 3, legge n. 898 del 1970, novellato dall'art. 12 legge n. 74 del 1987). (Mass. giust. civ., 2004)

Cassazione civ., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719

In tema di divorzio, il coniuge non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del t.f.r. dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16, legge 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 74 del 1987 abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto

anticipo (previsto dall'art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297), una volta accordato dal datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale mutamento della legislazione in materia (Arch. civ., 2004, 1220).

Cassazione civ., Sez. I, 18 dicembre 2003, n. 19427

Nel caso dello scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui alla legge n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 (nel testo sostituito dalla legge 1° marzo 1987, n. 74, art. 13) riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento. (Lex24 & Repertorio24)

Cassazione civ., Sez. I, 19 settembre 2008, n. 23880

L'obbligo dell'ex coniuge, previsto dall'art. 12 bis della legge sul divorzio, di corrispondere all'altro ex coniuge la quota, spettantegli per legge, del t.f.r. percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempito, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius.(Lex24 & Repertorio24)

Cassazione civ., Sez. I, 7 marzo 2006, n. 4867

Durata del matrimonio

Nel caso dello scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui alla Legge n. 898 del 1970, articolo 9, comma 3, (nel testo sostituito dalla Legge 1 marzo 1987, n. 74, articolo 13) riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento. Pertanto si

applica il consolidato principio secondo cui il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, non ha valore esclusivo, dovendo il giudice -in ragione del carattere solidaristico dell'istituto- valutare, in relazione al caso concreto, anche ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza inerente alla particolarità della situazione.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile Sentenza 19.09.2008, n. 23880

In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge nei cui confronti sia intervenuta sentenza di divorzio, se non passato a nuove nozze e titolare, in concreto, dell'assegno divorzile, il periodo da considerare è quello della durata legale del rapporto coniugale (ossia, dalla data del matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio). L'indennità così dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento dell'indennità totale percepita dall'altro coniuge alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con il rapporto matrimoniale; in questi casi, il diritto del coniuge divorziato sorge esclusivamente nei confronti dell'ex coniuge e non anche nei confronti dell'ente erogatore dell'indennità.

Tribunale di Catania civile Decreto 19.10.2007

Il coniuge nei cui confronti sia stato pronunciato il divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sia titolare di assegno, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Detta percentuale deve essere valutata con riferimento all'intera durata del matrimonio sino alla data del suo scioglimento senza che rilevi il venire meno della convivenza o l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, specie tenuto presente che la cessazione della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venire meno della comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 07.03.2006, n. 4867

La disposizione dell'art. 12- *bis* della legge 1° dicembre 1970 n. 898 -che regola il diritto del coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge- individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la

durata del matrimonio e non già quella della effettiva convivenza, valorizzando, con intento la cui piena ragionevolezza è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 23 del 1991), il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento a un dato giuridicamente certo e irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che a uno incerto e precario come la cessazione della convivenza.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25.06.2003, n. 10075

Il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, va valutato con riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa con il venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale. (*Sommario*)

Corte Costituzionale, Sentenza 24.01.1991, n. 23

Momento in cui matura il diritto al TFR

L'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 - nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell'assegno divorzile, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo "status" e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda. Il diritto alla quota del TFR spetta all'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che del primo costituisce presupposto, se quel trattamento sia stato corrisposto all'ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile, destinata ad operare ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda.

Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4499

Il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile esclude in radice qualsiasi

pretesa sul Tfr dell'ex coniuge.

Corte di Cassazione Sezione 6 1 Civile Ordinanza 22 giugno 2020 n. 12056

L'espressione, contenuta nella L. 10 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza" implica che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato; infatti, poiché la "ratio" della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129).

Cass. civ. Sez. VI - 1, 22 marzo 2018, n. 7239

Il marito divorziato deve corrispondere alla ex moglie una quota di quanto ricevuto dall'azienda al momento della liquidazione del Tfr e in occasione delle anticipazioni chieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell'instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Ordinanza 26 novembre 2015 n. 24184

Sussiste diritto "anche" se l'indennità venga a maturare dopo la sentenza e ciò significa che essa potrebbe pure maturare prima. Escluso che sussista diritto se il lavoratore avesse riscosso l'indennità durante la convivenza familiare, neppure esso sorge durante lo stato di separazione: legittimato alla domanda è il coniuge divorziato, non quello separato. Anteriormente alla separazione, è da ritenere che

l'indennità, quale provento dell'attività separata del coniuge, rientrerebbe nella comunione dei beni (ove i coniugi avessero scelto il regime legale) ma solo allo scioglimento di questa (e dunque, tra l'altro, al momento della separazione personale, ai sensi dell'articolo 191 c.c.). Si può dunque ritenere che l'indennità possa maturare nel corso del procedimento di divorzio o successivamente. E' palese, per quanto si è detto, la volontà del legislatore di ricondurre il diritto alla quota di indennità a quello all'assegno divorzile che sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, benché esso venga determinato e risulti esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. E va pure ricordato l'articolo 4, comma 10 Legge divorzio, in virtù del quale gli effetti patrimoniali del divorzio stesso possono retroagire al momento della domanda (al riguardo Cass. N. 21002 del 2008; n. 19046 del 2005). In tale prospettiva, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto e quella di assegno divorzile, giustifica la proposizione della prima nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità, la domanda di attribuzione della quota debba proporsi mediante un giudizio autonomo tra le stesse parti (al riguardo Cass. N. 27233 del 2008).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 10 aprile 2012, n. 5654

Poiché la "ratio" della norma di cui all'articolo 12 bis Legge div. è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, percepita dal coniuge cui essa spetta, all'assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquida, ne deriva che, indipendentemente dalla decorrenza dell'assegno di divorzio, ove l'indennità sia percepita dall'avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R..

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31.01.2012, n. 1348

In tema di divorzio, l'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità sia

maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione (1).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 6 giugno 2011, n. 12175

In tema di divorzio, l'evidente connessione tra la domanda di attribuzione di una quota di TFR, fondata sull'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e la domanda di assegno divorzile, il cui riconoscimento condiziona l'accoglimento della prima domanda, giustifica la proposizione di questa nell'ambito del procedimento di divorzio, risultando contrario al principio di economia processuale esigere che, nel caso di liquidazione dell'indennità di fine rapporto durante detto procedimento, la domanda di attribuzione di una sua quota sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le medesime parti; pertanto, diventando il relativo diritto attuale, quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce detta indennità, deve considerarsi tempestiva e non lesiva del diritto al contraddittorio la formulazione della predetta domanda nelle note di replica di cui il giudice istruttore abbia consentito il deposito, fissando un'udienza successiva dove controparte abbia avuto la possibilità di contraddire.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile Sentenza 14.11.2008, n. 27233

In tema di divorzio, l'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale attribuisce al coniuge cui sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge "anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda (con conseguente insussistenza del diritto se l'indennità matura anteriormente a tale momento), e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (1)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10.11.2006, n. 24057

Il disposto del richiamato art. 12 bis, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se il trattamento spettante all'altro coniuge sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, e quindi anche prima della sentenza di divorzio, e non anche se esso sia maturato e sia stato percepito in data anteriore, come in pendenza del giudizio di separazione, potendo in tal caso la riscossione dell'indennità incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione (v. Cass. 2004 n. 14459; 2001 n. 12995).

Nell'ipotesi in cui l'indennità sia maturata in costanza di matrimonio, la stessa deve ritenersi normalmente utilizzata per i bisogni della famiglia, e nella parte in cui residua al momento della separazione costituisce elemento idoneo a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato e a incidere sulla quantificazione dell'assegno, mentre se matura in pendenza del giudizio di separazione resta operante il principio di piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario, nel rispetto delle norme generali fissate dall'ordinamento, salva la necessità di valutazione di tale attribuzione in sede di assetto economico della separazione.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 29.09.2005, n. 19046

L'art. 12 bis della legge 898/1970 va interpretato nel senso che il diritto alla percezione di una quota del T.F.R. spetta al coniuge richiedente anche prima della pronuncia della sentenza di divorzio purché il T.F.R. sia stato corrisposto all'altro coniuge successivamente alla proposizione della domanda di divorzio.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 08.10.2003, n. 14997

Tutte le disposizioni di carattere patrimoniale contenute nella legge n. 898 del 1970 -non esclusa quella di cui all'art. 12 bis- sono dirette a regolare i rapporti fra gli ex coniugi per il periodo successivo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio: è infatti in relazione a tale momento che vengono determinate le condizioni economiche dei coniugi e viene stabilito se il

coniuge avente diritto all'assegno abbia o meno redditi adeguati o se non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Per il periodo di separazione operano le disposizioni contenute nell'art. 156 c.c., nonché in caso di successione, quelle di cui all'art. 548 c.c., mentre, per il periodo di costanza di matrimonio, i rapporti sono regolati dalle disposizioni che regolano il regime del rapporto di coniugio. E' pacifico e non controverso che fra i coniugi separati, giudizialmente o consensualmente, nonché fra i coniugi prima della pronuncia di separazione, operano rispettivamente i regimi patrimoniali propri di tali istituti, che non prevedono in alcun modo la partecipazione di un coniuge all'indennità di fine rapporto percepito dall'altro. Da ciò l'ulteriore, ineludibile, conseguenza e cioè che -in difetto di espresse disposizioni- colui il quale realizza un'entrata patrimoniale può disporne liberamente, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, ma non è tenuto in alcun modo ad accantonarla in previsione di un evento futuro e incerto, quale il sopravvenire di una pronuncia di divorzio, con previo riconoscimento dell'obbligo di corresponsione di un assegno a favore dell'altro coniuge.

Gli incrementi patrimoniali, realizzati in precedenza, in tanto rilevano in quanto sussistano al momento della pronuncia: ciò del resto, trova applicazione in tema di scioglimento della comunione legale, ove su questa base sia regolato il regime patrimoniale della famiglia- parlandosi in proposito di comunione de residuo. Se, quindi, in materia di comunione legale, è pacifico che non rilevano le acquisizioni patrimoniali in precedenza realizzate, ma solo ciò che residua delle stesse al momento dello scioglimento della comunione, a maggior ragione tale irrilevanza deve affermarsi quando i coniugi hanno vissuto in regime di separazione dei beni.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 07.06.1999, n. 5553

In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12 bis l. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro "ex" coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la

cessazione del rapporto di lavoro dell'“ex” coniuge, quel diritto si attualizza.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 23.08.2006, n. 18367

In tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, a ottenere -salvo che non sia passato a nuove nozze- una percentuale dell'indennità “percepita” dall'altro coniuge “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio; né quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro a eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata -pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi- non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa esigere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148 secondo comma, c.c.), al mantenimento e agli alimenti per il coniuge separato (art. 156 sesto comma, c.c.), all'assegno di divorzio e al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8 terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 23.03.2004, n. 5719

In tema di divorzio, il coniuge non passato a nuove nozze e titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire una quota dell'anticipo del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), quando il coniuge obbligato, pur avendo cessato il rapporto di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 74 del 1987 abbia percepito l'anticipo prima di tale data, atteso che il detto anticipo (previsto dall'art. 2120 c.c., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297), una volta accordato dal

datore di lavoro e riscosso dal lavoratore, entra nel suo patrimonio e non può essere revocato, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale mutamento della legislazione in materia.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18.12.2003, n. 19427

Il diritto a una quota del trattamento di fine rapporto, attribuito al coniuge divorziato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 della legge n. 898 del 1970 sussiste alla duplice condizione temporale che tale indennità maturi contemporaneamente o successivamente alla domanda introduttiva del giudizio di divorzio e comunque dopo l'entrata in vigore della legge n. 74/1987.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18.03.2003, n. 3962

L'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987 (in virtù del quale il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge stessa, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza) è applicabile ai coniugi divorziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 ove l'indennità di fine rapporto sia maturata successivamente a tale momento. Infatti, secondo la teoria del fatto compiuto, la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi devono essere presi in considerazione per se stessi, prescindendo del tutto dal fatto generatore, in modo che di quest'ultimo non ne resti modificata la disciplina; sicché, ove lo jus superveniens incida non sul fatto generatore del diritto, ma sui suoi meri effetti, che trovano il loro normale svolgimento nel tempo, esso può essere applicato retroattivamente, con l'attribuzione ex nunc di effetti nuovi a fatti pregressi.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile, Sentenza 28.04.1998, n. 4327

In tema di divorzio, il diritto di un coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74 può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell'assegno di divorzio, atteso che, se il diritto alla quota permane anche se l'indennità viene a

maturare dopo la sentenza di divorzio, secondo il tenore letterale dell'art. 12 bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l'indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l'assegno divorzile.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27.06.1995, n. 7249

Decesso del coniuge obbligato

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 1 marzo 1987, n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile Sentenza 19.09.2008, n. 23880

L'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, prevede che, nella ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, occorre tener conto della durata del matrimonio, nel senso che non è possibile prescindere dall'elemento temporale, e che ad esso può essere attribuito, secondo le circostanze, valore preponderante e anche decisivo. Ma tale criterio, nel contesto normativo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo essere corretto da altri criteri, da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il "de cuius" gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita. Peraltro, i predetti elementi desumibili dall'art. 5 costituiscono anche il limite giuridico all'aspettativa del coniuge divorziato o del coniuge superstite, la quale può restare parzialmente

insoddisfatta a causa del concreto ammontare della pensione di reversibilità, sia in relazione alla esigua durata del matrimonio dell'uno rispetto a quello dell'altro, sia sulla base degli elementi di valutazione complessiva, fra i quali il contributo dato da un coniuge rispetto all'altro nella conduzione familiare.

Corte di Cassazione Sezione 1 civile Sentenza 09.05.2007, n. 10638

Non può dubitarsi della natura patrimoniale dell'obbligo -previsto dall'art. art. 12-*bis* della legge n. 898 del 1970- a carico dell'ex coniuge di corrispondere all'altro ex coniuge la quota, spettategli per legge, del trattamento di fine rapporto percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di morte del coniuge tenuto alla prestazione, pertanto, detto obbligo, qualora rimasto inadempito, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del *de cuius* e, quindi, nell'eventualità quest'ultimo sia passato a nuove nozze, sul coniuge superstite.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 07.03.2006, n. 4867

L'art. art. 12-*bis* della legge n. 898 del 1970 introdotto dall'art. 16 della legge n. 74 del 1987 a norma del quale l'ex coniuge titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 898 ha diritto, se non passato a nuove nozze, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro", trova applicazione anche nell'ipotesi di decesso dell'obbligato in costanza di rapporto, in quanto essa riguarda tutti i casi in cui il T.F.R. sia comunque spettante al lavoratore, anche se non ancora percepito, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'art. 2122 c.c. non indichi, tra gli aventi diritto all'indennità di fine rapporto (coniuge, figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), l'ex coniuge. E infatti, la citata disposizione codicistica, anteriore all'entrata in vigore della legge sul divorzio, si limita a disciplinare l'attribuzione del T.F.R. in caso di morte del lavoratore, mentre l'art. art. 12-*bis* della legge n. 898 del 1970 si inserisce nel plesso normativo concernente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati, con la previsione della spettanza all'ex coniuge, nell'ambito dei principi solidaristici cui si ispira anche la disposizione relativa alla corresponsione allo stesso di una quota della pensione di reversibilità, di una quota parte del T.F.R. dovuto all'altro ex coniuge, subordinatamente alla condizione positiva della sussistenza del suo diritto all'assegno divorzile e a quella negativa del mancato passaggio a nuove nozze. Ne

consegue l'irragionevolezza di una opzione ermeneutica che escluda il diritto dell'ex coniuge a una quota dell'indennità per il servizio già prestato, maturata dall'altro coniuge, per effetto di una circostanza accidentale, quale il decesso di quest'ultimo in costanza del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10.01.2005, n. 285

Calcolo della quota del TFR

In materia di determinazione della quota di indennità di buonuscita, cui ha diritto il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze, la base su cui calcolare la percentuale della Legge n. 898 del 1970, ex articolo 12 "bis", comma 1, è costituita dall'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva, in base al coordinamento tra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, che l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento (percentuale prevista dal comma 2), dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40 per cento su tale importo".

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31.01.2012, n. 1348

La somma dovuta al coniuge divorziato, ai sensi dell'art. 12- bis della legge 898/1970 sugli importi percepiti dall'altro, a titolo di indennità di fine rapporto, va quantificata dividendo l'indennità complessiva per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, ottenendo così l'indennità annuale. Si calcola quindi il 40% di tale indennità e la si moltiplica per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Ove esistano frazioni di anno in cui la coincidenza si sia verificata, dovrà calcolarsi l'indennità mensile o giornaliera, calcolando poi il 40% di tale indennità, moltiplicandole quindi per il numero dei mesi o dei giorni frazionali. (*Sommario*)

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20.09.2000, n. 12426

